CAMERA DEI DEPUTATI N. 816-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **RUSSO GIUSEPPE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 ottobre 1979 (Stampato n. 295)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 ottobre 1979

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, relative parti staccate, nonché microfoni, altoparlanti e amplificatori di bassa frequenza

Presentata alla Presidenza il 15 novembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 1° ottobre 1979, n. 478 sulle modificazioni al regime fiscale sulla birra, sulle banane e istituzione di una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori, è stata approvata dal Senato il 25 ottobre 1979 a larga maggioranza. Tale conversione conteneva alcune modifiche inserite nel citato decreto-legge agli articoli 14 e 15, anche dietro parere della Commissione giustizia e all'articolo 16, a seguito dei suggerimenti della Commissione industria del Senato e agli articoli 6, 16, 17 proposte dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in Commissione ed in Aula.

Il citato decreto-legge 478 fa parte di una serie di iniziative legislative in materia di politica tributaria e fiscale che il Governo in carica, presentatosi come è noto nello scorso agosto alle Camere, vuole portare avanti, come ha esposto ampiamente, nelle competenti Commissioni parlamentari, lo stesso titolare del Ministero delle finanze, con il ridurre o tentare di ridurre l'area delle evasioni e della erosione della base imponibile.

Il Governo infatti, per mantenere le agevolazioni a favore dei meno abbienti e di quanti sono lavoratori dipendenti, per combattere il divario crescente tra entrate e processo inflazionistico, per sopperire alle necessità dell'erario, ha urgenza di un maggiore immediato gettito tributario anche e purtroppo a mezzo della imposizione indiretta, in aggiunta a quella diretta, orientata anch'essa alla lotta all'evasione. Lotta questa che deve essere la caratteristica centrale di un Governo autorevole che voglia dotarsi di consensi non solo nel nostro libero Parlamento ma nelle classi lavoratrici, in ogni parte sociale ed in quanti operano per una seria giustizia tributaria e fiscale.

L'imposizione indiretta, ritiene il relatore, non essere l'ideale per quel tipo di politica che noi tutti – maggioranza e minoranza – vogliamo e che deve rispettare l'equilibrio fra imposte dirette e quelle indirette e che deve, tra l'altro, tenere conto degli obiettivi della Comunità economica europea.

Il volume di entrate previste dal Governo con la conversione in legge del citato decreto-legge, se nella VI Commissione della Camera non fosse stato emendato dagli articoli 6 al 18, sarebbe stato, sempre in via presuntiva e con i dati in possesso degli uffici finanziari di 160 miliardi.

Per la birra è prevista l'imposta erariale sul prodotto nazionale e la sovraimposta di confine sulla produzione straniera per un annuale ammontare di 40 miliardi.

L'una e l'altra imposta faranno aumentare da 60 a 100 lire al litro, pari a lire 1.000 etto grado, dalle 600 lire che si ottenevano prima a mezzo dell'imposta istituita, a suo tempo, nel 1954 e che, via via, a seguito di adeguamenti al costo della vita e con il crescere dell'inflazione, è stata rivalutata nelle aliquote di volta in volta maggiorate dai passati Governi e dal Parlamento.

Questa imposta e sovraimposta sono cresciute passando dalle 16 lire iniziali per ciascun litro nel 1954 alle 100 lire al litro di oggi, producendo un adeguamento pari al 250 per cento contro la crescita del costo della vita – anno 1954 – di circa il 400 per cento.

Ma il timore che l'aumento della nuova imposta e sovraimposta possa produrre una

eventuale contrazione dei consumi può essere facilmente fugato. Infatti da quanto riferito anche dal Ministro, nostante lo aumento penultimo, quello del 1976, elevante l'imposta da 400 a 600 lire al litro, il consumo di birra non ha avuto contrazioni, anzi si è elevato.

Lo stesso fenomeno si è avuto nel 1977, nel 1978 e nel corrente 1979.

D'altra parte si vorrebbe che il citato decreto-legge avesse il risultato, anche indiretto, di ristabilire per il vino una migliore posizione concorrenziale di mercato sulla birra, avendo subìto quello e non di recente, maggiori costi originati dai vari fattori esistenti in campo agricolo quali maggiori livelli per i salariati, aumenti dei prezzi degli antiparassitari e anticrittogamici, concimi, e delle scorte morte ecc.

I 40 miliardi di entrata tributaria previsti per la nuova imposta di fabbricazione e sovraimposta di confine per la birra e succedanei di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 potranno essere incrementati da altri 20 miliardi previsti dalla imposta erariale di consumo sulle banane fresche e sulle banane secche e sulla farina di banane. Questa imposta, di cui all'articolo 5, istituita dal 1° gennaio 1965, con l'abolizione del monopolio statale sulle banane è stata fissata con legge 9 novembre 1964, n. 986, in lire 70 per chilogrammo di banane fresche e lire 350 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane ed ha subito nel tempo i seguenti incrementi:

con decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito con legge 9 novembre 1966, n. 21, banane fresche 90 lire per chilogrammo, banane secche e farina 350 lire per chilogrammo;

con decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, banane fresche 110 lire per chilogrammo, banane secche e farina di banane 350 lire per chilogrammo;

con decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, banane fresche 250 lire per chilogrammo, banane secche e farina di banane 800 lire per chilogrammo.

Con l'articolo 5 del presente decreto-legge l'imposta erariale viene stabilita nella misura di lire 350 per chilogrammo di banane fresche e di lire 1.000 per banane secche e farina di banane.

Il previsto aumento di tale imposta è anche dovuto, e giustificatamente, alla necessità di raccordarlo come dicevamo prima, al moto inflazionistico di questi ultimi mesi, dal maggio 1978 e anche alla opportunità di difendere il mercato italiano dalla concorrente produzione straniera che, proveniente quasi totalmente da zone del sottosviluppo (Asia, Africa e America centro-meridionale) può facilmente essere collocata in Italia ove gli importatori, tranne l'onere dei trasporti su nave, sostengono costi modesti.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 478 istituiva, ed era questa la novità, presentata dal Governo, una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori o importati isolatamente o montati su televisori anche semicompleti.

Il gettito previsto di tale ultima imposta era, secondo quanto assunto dal Governo, di 100 miliardi per anno: 20 miliardi per l'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori prodotti in Italia e 80 miliardi per la sovrimposta di confine sui tubi per televisori a colori prodotti all'estero e importati entro il territorio nazionale.

I colleghi del Senato (in Commissione ed in aula) pur con motivate preoccupazioni, dovute ad una temuta contrazione della produzione, avevano dato, a maggioranza l'assenso, confortati anche dalle informazioni fornite dal Ministro, per le quali la produzione italiana sarebbe oggi ottenuta da 2 o 3 industrie e con elevata qualità e per un 70 per cento di essa esportata e quindi pienamente esentata e non creando così problemi occupazionali, e solo per un 30 per cento soggetta a tale imposta.

Il Senato, accogliendo anche i suggerimenti del Governo, aveva aggiunto all'articolo 6 del decreto-legge in esame, i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e cioè dilazioni, esoneri e rimborsi.

Altra aggiunta il Senato aveva apportato all'articolo 10, ammettendo la possibilità che la restituzione dell'imposta di

fabbricazione si realizzasse mediante una detrazione delle relative somme dal carico dell'imposta accertata dal competente ufficio tecnico dell'imposta di fabbricazione.

All'articolo 14, la Commissione competente del Senato e l'Aula, modificando la pena pecuniaria l'avevano aggravata sia per i prodotti fabbricati senza licenza fiscale e sia per le lavorazioni eseguite in tempi diversi da quelli specificati nelle dichiarazioni di lavoro.

L'articolo 15, sempre al Senato, è stato emendato con la soppressione del secondo, terzo e quarto comma al fine di rendere meglio applicabile con efficacia e rapidità la norma stessa.

L'articolo 16, come approvato dal Senato, ha previsto l'aggravamento della pena pecuniaria elevando la sanzione da un milione a 6 milioni e un migliore accertamento garantendo anche il fabbricante oltre che gli interessi del fisco.

L'articolo 17, ha previsto, diversamente dalla precedente proposta governativa, una migliore agevolazione in abbuoni e sospensione di imposta.

La Commissione finanze e tesoro della Camera, nel corso dell'esame del presente decreto-legge, mentre a larga maggioranza ha approvato gli articoli da 1 a 5, ha successivamente visto differenziate le posizioni dei vari gruppi.

Il Gruppo comunista ha fatto carico al Governo di una politica finanziaria e fiscale estremamente contraddittoria, incoerente e priva di una strategia, criticando il tipo di imposizione indiretta proposta che si rifletterebbe a carico dei consumatori; per l'imposta sulla birra e banane ha dichiarato di astenersi. Il gruppo del MSI per gli stessi motivi del gruppo comunista ha apertamente criticato il provvedimento governativo, facendo rilevare che l'eccezionalità del decreto-legge così come previsto dall'articolo 77 della Costituzione, esso non può essere adoperato come uno strumento di ordinaria amministrazione, uso questo cui è ricorso e ricorre il Governo attuale così come quelli che lo hanno preceduto.

Il Gruppo del PSI ammettendo, pur con qualche critica, il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 478, ha fra l'altro sostenuto la necessità di sopprimere il tipo di imposta indicata dal Governo sui tubi catodici a colori, facendo rilevare il pregiudizio che ne deriverebbe per la industria nazionale produttrice di televisori e i vantaggi che da essa potrebbero derivare per le industrie straniere multinazionali, produttrici di tubi catodici esportati in Italia.

Le preoccupazioni e le proposte del Gruppo socialista hanno trovato piena adesione nei Gruppi liberale e repubblicano, che hanno congiuntamente proposto la soppressione degli articoli dal 6 al 18, e presentato l'articolo 2 del disegno di conversione nel senso di sostituire la imposta di fabbricazione sui tubi catodici con l'IVA da far gravare, con il 18 per cento, sulle cessioni ed importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (VD 85.14 ex 85.15/A III: b-1; b-2; b-4) e relative parti staccate nonché microfoni, altoparlanti ed amplificatori di bassa frequenza (VD 85.14).

I commissari democratici cristiani ed il relatore che avevano con sufficiente chiarezza sostenuto la necessità che il Governo potesse esaminare – nella sua autonoma responsabilità e con altro distinto provvedimento legislativo – altro tipo di imposta, diversa da quella sui tubi catodici, resa necessaria dai bisogni sempre urgenti dell'erario, hanno dichiarato la loro opposizione alla adozione senza una pausa di riflessione delle proposte avanzate dagli altri gruppi.

I commissari democratici cristiani, consapevoli delle iniziali difficoltà di applicazione di detta imposta, che sarebbe stata per altro su un tipo di consumo rigido e non necessario, avevano recepito l'impegno del Governo che, dalle esperienza della prima attuazione della nuova imposta, avrebbe modellato modifiche e rettifiche per una migliore e sostanziale e non distorta sua applicazione.

In subordinata accettando la soppressione dell'articolato – dal 6 al 18 – avrebbero invitato il Governo a provvedere, en-

tro breve termine, a studiare e preparare altro provvedimento al fine di recuperare, in alternativa, quanto non introitato con l'imposta sui tubi catodici.

È da valutare attentamente se l'emendamento proposto dall'onorevole Forte ed altri – approvato a maggioranza – possa con certezza coprire l'intero ammontare di 100 miliardi previsto nella proposta del Governo.

A larga maggioranza la Commissione quindi ha successivamente approvato l'articolo 3 del disegno di conversione quale norma che dà piena garanzia, con la relativa efficacia, agli atti ed ai provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 478, ed in attuazione dei soppressi articoli dal 6 al 18 del decreto-legge suddetto.

Per completezza di relazione il relatore informa che l'onorevole Rossi di Montelera avendo presentato un emendamento all'articolo 2 del decreto-legge in esame così concepito: « gli aumenti di imposta e sovrimposta di confine stabilito con il precedente articolo 1 si applicano soltanto al prodotto non ancora fabbricato o non ancora importato alla data di entrata in vigore del presente decreto » dopo averne illustrato il contenuto, avendo accolto l'invito della Commissione e del Governo l'ha ritirato proponendosi di trasformarlo in raccomandazione al Governo ed illustrarne il contenuto alla Camera.

L'emendamento all'articolo 5 a firma dell'onorevole Forte, così concepito: « Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di esonero, rimborso e dilazioni di pagamento dei diritti di confine, sono estese all'imposta di fabbricazione, con le modalità che saranno stabilite in un decreto ministeriale di carattere generale, secondo i princìpi di uniformità di trattamento tra i vari operatori », è stato ritirato dal proponente con riserva di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da proporre all'Assemblea.

Onorevoli Colleghi, il decreto-legge n. 478 è uno dei provvedimenti che il Governo sottopone alle Camere per garantire le risorse dell'erario le cui necessità sono sempre crescenti. E se il ventaglio tra entrate e uscite andrà ad ampliarsi disarmonicamente, giorni difficili ed eventi incontrollabili potranno profilarsi per la moneta, per le nostre istituzioni, per l'assetto ordinato economico e politico del nostro Paese.

Per tutto questo auspichiamo che i programmi esposti dal ministro delle finanze trovino nel Parlamento italiano i più ampi consensi, dopo i numerosi dibattiti che hanno messo dialetticamente a confronto le tesi, i pareri e le opinioni dei diversi schieramenti politici.

Ma tali propositi potranno trovare attuazione pronta non solo con il nostro consenso di operatori politici ma anche con l'adesione di tutta l'Amministrazione finanziaria.

Questa, come ha dichiarato qualche giorno fa il ministro Reviglio, in una sua intervista « si trova attualmente in uno stato di collasso totale ». Ma, diciamo noi, deve risollevarsi e ridisegnarsi in un modello complessivo moderno di apparato tributario, a tutti i diversi livelli e settori, con una sua qualificazione e anche con l'urgente potenziamento degli organici.

Con questi auspici e con le osservazioni che precedono si invita l'Assemblea ad approvare il provvedimento al suo esame.

RUSSO GIUSEPPE, *Relatore*.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori.

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478: « Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori », è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di esonero, rimborso e dilazioni di pagamento dei diritti di confine sono estese all'imposta di fabbricazione di cui al primo comma, con le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale previsto nell'articolo 18 ».

All'articolo 10, nel terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nelle quali sarà prevista la possibilità che la restituzione venga operata anche mediante detrazione delle relative somme dal carico dell'imposta accertata dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

All'articolo 14,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque fabbrica i prodotti previsti nell'articolo 6 senza la licenza fiscale prescritta dal precedente articolo 8 è punito

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, relative parti staccate, nonché microfoni, altoparlanti e amplificatori a bassa frequenza.

ART. 1.

Il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478: « Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori », è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono soppressi.

con la pena pecuniaria non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti rinvenuti in fabbrica e nei locali annessi od attigui. »;

al secondo comma, la parola « multa » è sostituita dalle altre: « pena pecuniaria »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le lavorazioni eseguite in tempi diversi da quelli specificati nelle dichiarazioni di lavoro sono punite con la pena pecuniaria proporzionale in misura non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta evasa e comunque non inferiore nel minimo a lire duecentomila ».

All'articolo 15, sono soppressi i commi secondo, terzo e quarto.

All'articolo 16,

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In caso di inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi si applica la sanzione della pena pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione controlla la regolarità della denunzia delle giacenze e provvede altresì ad accertare, in contraddittorio con il fabbricante, la quantità dei prodotti finiti fabbricati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di inizio della vigilanza sui locali e sui depositi di fabbrica; procede quindi alla liquidazione della imposta sui prodotti che non sono stati introdotti nei depositi soggetti a vigilanza finanziaria ed a notificarla al denunciante. Questi deve effettuare il pagamento entro venti giorni dalla notifica, salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo 17 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'imposta liquidata ai sensi del quarto comma del precedente

articolo 16 è sospeso per i prodotti che siano stati dichiarati per l'esportazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sospesa sarà abbonata allorché sarà fornita la prova che la merce è stata esportata a norma delle disposizioni doganali; il diritto all'abbuono deve essere fatto valere, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini della restituzione dell'imposta a termini dell'ultimo comma del precedente articolo 10 si presume che abbiano assolto l'imposta stessa tutti i prodotti liberi nazionali che saranno esportati successivamente al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 2.

Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (voci doganali 85.14, ex 85.15/A III: b-1; b-2; b-4; c), e relative parti staccate, nonché microfoni, altoparlarlanti ed amplificatori di bassa frequenza (voce doganale 85.14) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 14 per cento dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al 18 per cento.

ART. 3.

Gli atti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge in applicazione dei soppressi articoli, dal 6 al 18 incluso, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, conservano validità ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contemplate dagli stessi articoli.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*